STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"MANO AMICA" Onlus GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE

Art. 1 – <u>Costituzione e Sede</u>

- 1.1 E' costituita l'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MANO AMICA" Onlus GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE, che in seguito sarà denominata l'Associazione.
 - L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro sul volontariato n° 266 dell'11 Agosto 1991 e la Legge della Regione Veneto n° 40 del 30.08.1993.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione, sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa, alla vita dell'associazione stessa. L'Associazione non ha alcuna connotazione politica o religiosa, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla costituzione repubblicana, ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale.
- **1.3** La durata dell'Associazione è illimitata.
- **1.4** L'Associazione ha Sede in 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE) Via Roma, 1 c/o Villa Farsetti.
- **1.5** Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la Sede nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale.

- **2.1** L'Associazione in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:
 - ➤ Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione di cittadinanza attiva e di integrazione sociale;
 - > Svolgere attività di tutela delle persone in difficoltà sociale;

- Promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della sussidiarietà fra le persone;
- > Promuovere azioni di solidarietà mirate al superamento delle condizioni di povertà;
- ➤ Preparare, accompagnare ed indirizzare attraverso una opportuna formazione, tutti coloro che vogliono portare il loro sostegno volontario nei settori operativi.
- **2.2** Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- **2.3** L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - Aderenti all'Associazione

- 3.1 Sono aderenti all'Associazione, le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto (fondatori), e le persone fisiche che ne fanno successiva richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- **3.2** Il numero degli aderenti è illimitato.
- **3.3** Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
- **3.4** Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
- **3.4.1** Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve, lo Statuto dell'Associazione.
- **3.4.2** L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.
- **3.4.3** Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:
 - ➤ Per dimissioni volontarie;
 - ➤ Per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - Per decesso:
 - Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - Per persistente violazione degli obblighi statutari.
- **3.4.4** L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente od al socio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli aderenti che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4 – <u>Diritti e doveri degli aderenti</u>

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- idi conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- ➤ di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- > di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 Gli aderenti sono obbligati:

- ➤ Ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ➤ A versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- ➤ A svolgere le attività preventivamente concordate;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 5 – <u>Patrimonio ed Entrate</u>

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- > Eventuali fondi di riserva;
- > Da eventuali erogazioni e donazioni;

➤ Da lasciti destinati ad incremento del patrimonio, con il beneficio d'inventario.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Contributi da privati;
- Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- ➤ Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari, non vincolati all'incremento e con il beneficio d'inventario;
- ➤ Rimborsi derivanti da convenzioni;
- ➤ Rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ➤ Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, come previsto dalla Legge quadro sul volontariato n° 266 dell'11 Agosto 1991;
- ➤ Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 6 – Organi Sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- > Assemblea degli aderenti;
- > Il Consiglio Direttivo;
- > Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- ➤ Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ➤ Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali ed i collegi di controllo e garanzia, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

- 7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- **7.2** L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente;

- **7.3** La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
- **7.4** La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo o del cinquanta per cento degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- L'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- ➤ Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ➤ Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Fissare l'ammontare della quota associativa.
- **7.5** Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
- **7.6** L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- **7.7** L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- 7.8 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- **7.9** Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

Art. 8 – <u>Il Consiglio Direttivo</u>

- **8.1** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da sette componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- **8.2** Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Compete al Consiglio Direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- ➤ Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico (bilancio di previsione), possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e comunque il rendiconto economico (bilancio consuntivo), entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato;
- ➤ Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ➤ Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ➤ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e di urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- ➤ Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee con voto consultivo:
- Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, devono avvenire tramite la nomina dell'Assemblea degli aderenti. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Art. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 Il Presidente:

- ➤ Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ➤ Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- ➤ E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ➤ Ha facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- ➤ Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- ➤ In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quanto la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ➤ Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un aderente;
- ➤ Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- ➤ Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Garanti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati, scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Garanti:

- ➤ Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione od i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ➤ Giudica ex bono et equo, senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali, dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti e dell'eventuale Collegio dei Garanti, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 - Bilancio

- 13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- **13.2** Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 13.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 13.4 Gli utili e gli avanzi di gestione, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 14 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

- 14.1 Le proposte di modifica allo statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno il dieci per cento degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della Legge n° 266 del 11.08.1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n° 266 dell'11 Agosto 1991, alla

Legge Regione Veneto n° 40 del 30.08.1993, al D.Lgs 4 Dicembre 1997 n° 460 ed alle loro eventuali variazioni.

Art. 16 – Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.